

Attuazione della direttiva 2018/822/UE, del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2018/822(UE) del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione;

Visto il modello per la comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del Common Reporting Standard e alle strutture offshore opache (Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures - MDR), approvato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) l'8 marzo 2018 e richiamato dal considerando numero 13 della direttiva 2018/822/UE;

Vista la Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "meccanismo transfrontaliero": uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;

2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;

3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;

4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione la propria attività in maniera tale da ivi configurare una stabile organizzazione;

5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

b) "intermediario": un soggetto, inclusi quelli indicati all'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 e all'articolo 3 comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che: 1) mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce l'attuazione; 2) direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5. . I soggetti di cui ai periodi precedenti sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

i) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

ii) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

iii) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;

iv) siano registrati presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

c) "elemento distintivo": un indice di rischio di elusione o evasione fiscale individuato, sulla base dell'Allegato IV della direttiva 2018/822/UE, con il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto;

d) "contribuente": qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione quando:

1) è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato in maniera tale da ivi configurare una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato in maniera tale da configurare una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

e) "impresa associata", un soggetto che svolge attività di impresa che, alternativamente,

- esercita un'influenza significativa nella gestione di un altro soggetto;

- ha una partecipazione superiore al 25% del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;

- ha più del 25% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto; nel caso in cui il soggetto detenga più del 50% dei diritti di voto è considerato detentore del 100% dei diritti stessi;

- ha diritto ad almeno il 25% degli utili di un altro soggetto.

Ai fini della presente disposizione si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

- f) "meccanismo commerciabile": un meccanismo transfrontaliero che è suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti senza sostanziali modifiche;
- g) "meccanismo su misura": un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;
- h) "vantaggio fiscale": uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze.
- i) "numero di identificazione fiscale" (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale.

Articolo 3

(Soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione)

1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle Entrate gli intermediari e il contribuente.
2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attività di più intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta ad ognuno dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione se può provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario all'Agenzia delle Entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore un accordo per lo scambio di informazioni ai sensi del presente decreto.
4. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione limitatamente ai casi in cui esamina la posizione giuridica del proprio cliente o espleti compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
5. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.
6. In caso di esonero di cui ai commi da 3 a 5, l'intermediario informa ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.
7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente interessato in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione.
8. In presenza di più contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.
9. Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.
10. Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente.

Articolo 4

(Obbligo di comunicazione in più Stati membri)

1. Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro Stato Membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2018/822/UE.

Articolo 5

(Il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione)

1. Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa l'individuazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi, nonché i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.
3. Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.

Articolo 6

(Oggetto della comunicazione)

1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardano:
 - a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF, nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
 - b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
 - c) la descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, nei limiti in cui non comporti la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, dei processi commerciali o delle informazioni giuridicamente tutelabili;
 - d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
 - e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
 - f) il valore del meccanismo transfrontaliero;
 - g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero;
 - h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

Articolo 7
(Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate)

1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle Entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, entro trenta giorni a decorrere:
 - a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione;
 - b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.
2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione.
3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione per l'attuazione o ne è stata avviata l'attuazione.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri del presente decreto.

Articolo 8
(Obbligo di comunicazione una tantum)

1. Gli intermediari ed i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto 2020 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l'attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.
2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1) obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2020, le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri che contengono almeno uno degli elementi distintivi di cui alla categoria D dell'allegato IV della direttiva 2018/822/UE, attuati nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2014 e il 24 giugno 2020. I predetti intermediari sono esonerati dall'obbligo di comunicazione qualora possano dimostrare che il valore dei meccanismi transfrontalieri summenzionati fosse, immediatamente prima l'attuazione, inferiore al controvalore in euro di un milione di dollari statunitensi.
3. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 .

Articolo 9
(Scambio di informazioni)

1. L'Agenzia delle Entrate trasmette alle autorità competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, secondo la tempistica prevista dal presente articolo e conformemente alle modalità procedurali stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 7, comma 4.

2. L'Agenzia delle Entrate trasmette alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea le informazioni entro un mese a partire dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti.

3. L'Agenzia delle Entrate trasmette le prime informazioni alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 1, entro il 31 ottobre 2020.

4. L'Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni alle autorità competenti delle giurisdizioni estere diverse da quelle dell'Unione Europea entro tre mesi a partire dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti.

5. L'Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni alle autorità competenti delle giurisdizioni estere diverse da quelle dell'Unione Europea, incluse le informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, entro i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 10

(Modifiche alle disposizioni vigenti)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è sostituito dal seguente: "In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni, l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 10 della Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977".

Articolo 11

(Obblighi di conservazione della documentazione)

1. Gli intermediari ed i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:

a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;

b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate, nel caso di omessa comunicazione.

Articolo 12

(Sanzioni)

1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da X euro a Y euro.

2. Nelle ipotesi di violazioni gravi si applica una sanzione amministrativa pari a X volte quella prevista al comma 1. La gravità della violazione è determinata anche tenendo conto del vantaggio economico conseguito nonché dell'intensità e grado dell'elemento soggettivo, avuto riguardo:

a) alla conoscenza di specifiche e rilevanti circostanze di fatto;

b) alla mancata adozione o insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi e procedure standardizzate, a carenze organizzative e procedurali.

3. Nei casi di violazioni di cui al comma 2, quando la sanzione amministrativa è irrogata nella misura massima, può essere disposta la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio delle attività professionali, ovvero l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica per un periodo da X giorni a Y mesi.

4. La procedura di irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché la tutela giurisdizionale e amministrativa avverso i provvedimenti di irrogazione di tali sanzioni sono regolate, in quanto compatibili, dagli articoli da 16 a 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Non sono ammessi gli istituti di definizione agevolata previsti dagli articoli 16 e 17 del predetto decreto legislativo.

Articolo 13
(*Clausola di invarianza*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14
(*Decorrenza*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.